



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1248 del 11/10/2021

Determina del Responsabile N. 103 del 11/10/2021

PROPOSTA N. 1406 del 11/10/2021

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di Assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (linee guida regionali delibera di GR n. 1647/2019), relativa al Piano di Recupero "Ex Pespani".

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota del 29.07.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.08.2021 con protocollo n. 15327, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, del Piano di Recupero denominato "Ex Pespani" in variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 11.10.2021, di seguito integralmente trascritto:

Con nota del 29.07.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.08.2021 con protocollo n. 15327, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano di Recupero denominato "Ex Ferramenta Pespani" in variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, indicando altresì il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati del Piano di Recupero.

Con nota prot. n. 16826 del 03.09.2021 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP, con nota prot. n. 2021015114 del 10.09.2021, ha evidenziato che il Piano di Recupero in argomento non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato; ha inoltre comunicato quanto segue:

- il Piano di recupero in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguiti diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguati alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”.

Il **Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione**, con nota acquisita in data 17.09.20212 con prot. n. 17844, ha espresso parere favorevole all'esclusione del Piano di recupero con la seguente prescrizione:

- Le attività che si insedieranno nell'edificio oggetto dell'intervento dovranno attivare presso la CIIP SPA – Cicli integrati impianti primari (gestore del servizio idrico integrato come da delibera n. 18 del 28.11.2007 dell'Assemblea dell'AATO n. 5 – Marche Sud) la procedura ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ovvero presentare apposita istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, al SUAP del Comune di Ascoli Piceno.

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l' ASUR Area Vasta n. 5, la Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) e l'AATO n. 5 Marche Sud**, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

L'edificio oggetto del Piano di Recupero ricade all'interno della zona "A" – Centro Storico - soggetta alle disposizioni di cui all'art. 44 delle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR, le quali stabiliscono in particolare che per gli interventi valgono le Norme Tecniche di Attuazione e le prescrizioni contenute nella "Guida agli Interventi" di cui alla variante al PPE Centro Storico approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2011.

Come evidenziato nella relazione tecnico illustrativa il Piano di Recupero risulta in variante rispetto agli artt. 37 bis "Nuova categoria d'intervento: inserimento di strutture di arredo", 45 "Riapertura di porte e finestre murate" e 46 "Chiusura di accessi e finestre" delle NTA del PPE del Centro Storico richiamate come detto all'art. 44 delle NTA del vigente PRG, prevedendo delle modifiche alle aperture dei prospetti con l'inserimento di nuove porte e finestre e la realizzazione di due pergolende delle dimensioni rispettivamente di mq 24.50 e mq 40.42 maggiori di quelle ammesse dal sopracitato art. 37 bis pari a mq 15.00.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il Piano di Recupero in variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade in un'area avente destinazione urbanistica di zona "A" tessuto storico disciplinata dall'art. 44 delle NTA del vigente PRG;
- risulta in variante agli artt. 37 bis "Nuova categoria d'intervento: inserimento di strutture di arredo", 45 "Riapertura di porte e finestre murate" e 46 "Chiusure di accessi e finestrature" del PPE del Centro Storico approvate con delibera di CC n. 19 del 24.03.2011;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e Provinciale di Gestione Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di Recupero in variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma 1 del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti il Piano di Recupero di che trattasi - in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso e dei suoi contenuti - si è limitata a verificarne la coerenza rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. A tal fine sono state compilate delle tabelle nelle quali, in rapporto alle interazioni ritenute pertinenti il Piano (variazione del carico dei rifiuti destinato ad impianto di raccolta, variazione dei consumi idrici, variazione dei consumi energetici, variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione, variazione dei flussi di traffico, variazione emissioni in atmosfera) e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che potrebbero essere interessate, è stata effettuata una possibile stima della significatività; non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento del Piano stesso.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano di Recupero di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Recupero denominato "Ex Pespani" in variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR 34/92 e ss.mm.ii.la", con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo sin d'ora presente che si nutre qualche perplessità sulle modifiche proposte con il Piano di Recupero di che trattasi, in quanto determinerebbero una diversa disciplina rispetto a quella prevista per gli altri edifici del centro storico, in assenza di specifiche e approfondite indagini architettoniche a supporto.

Si ritiene inoltre utile evidenziare che il Comune, preventivamente alla delibera di adozione, dovrà individuare con deliberazione del Consiglio Comunale le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 27 della Legge n. 457/78). "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Recupero denominato "Ex Pespani" in variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR 34/92 e ss.mm.ii.la", con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità

Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo sin d'ora presente che si nutre qualche perplessità sulle modifiche proposte con il Piano di Recupero di che trattasi in quanto determinerebbero una diversa disciplina rispetto a quella prevista per gli altri edifici del centro storico, in assenza di specifiche e approfondite indagini architettoniche a supporto.

Si ritiene inoltre utile evidenziare che il Comune, preventivamente alla delibera di adozione, dovrà individuare con deliberazione del Consiglio Comunale le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 27 della Legge n. 457/78).

B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 11/10/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO

